LE CONVIVENZE DI FATTO

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G. n. 118) riguardante la: "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

Convivenze di fatto

Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile. Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).

Diritti

I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:

- 1. stesso diritto che spetta al coniuge nell'ordinamento penitenziario;
- 2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali;
- 3. decisioni in materia di salute;
- 4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;
- 5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;
- 6. n caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza;
- 7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;
- 8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell'impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all'interno dell'impresa stessa;
- 9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell'altro convivente:
- 10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;
- 11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo;
- 12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Contratto di convivenza

Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all'ordine pubblico.

Il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al Comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica.

Il contratto di convivenza deve contenere:

- l'indicazione della residenza:
- la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:

- in presenza di un vincolo matrimoniale;
- in violazione di quanto disposto dal comma 36;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza

Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:

- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- morte di uno dei contraenti.

Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all'articolo 30 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l'articolo 30/bis, che è del tenore seguente: "1 - Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 - Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima".

DICHIARAZIONE ANAGRAFICA PER LA COSTITUZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO TRA DUE PERSONE MAGGIORENNI UNITE STABILMENTE DA LEGAMI AFFETTIVI DI COPPIA E DI RECIPROCA ASSISTENZA MORALE E MATERIALE, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 36 E SEGUENTI DELLA LEGGE 20 MAGGIO 2016, N. 76.

All'Ufficiale di ANAGRAFE del Comune di		
I SOTTOSCRITTI		
1) Cognome:		
Nome:		
Luogo nascita: Data di nascita:		
Sesso: Stato civile: Codice Fiscale:		
Cittadinanza*:		
2) Cognome:		
Nome:		
Luogo nascita: Data di nascita:		
Sesso: Stato civile: Codice Fiscale:		
Cittadinanza*:		
Consapevoli delle responsabilità penali per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000		
Ai fini della costituzione di una convivenza di fatto ai sensi dell'art. 1 commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n.76		
DICHIARANO		
1- di essere residenti e coabitanti al seguente indirizzo:		
Comune*: Provincia*:		
Via/Piazza*:		
Numero civico * / Scala* Piano* Interno*		
2- di essere uniti stabilmente da un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;		
3- di non essere vincolati da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile tra loro o con altre persone.		
4-di essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti o in caso di matrimonio o unione civile, l'ufficio anagrafe provvederà alla cancellazione d'ufficio della		

Convivenza di Fatto;

Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

Tutte, le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere

inviate ai seguenti recapiti:	
Comune:	Provincia:
Indirizzo:	
Telefono:	
Cellulare	
Fax:	
e-mail:	
PEC:	
data:	
	Firma dei dichiaranti
1)	2)
Si allegano le copie dei documenti di identità dei sottoscrittori	
	Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l'ufficio anagrafico del comune di residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Quest' ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o pec;
- che gli autori siano identificati dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o SPID, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione dei soggetti che effettuano la dichiarazione;
- che la copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie dei documenti d'identità dei dichiaranti siano scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.